



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 301 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE DEMANIALI

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19;

VISTI:

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020, recante misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nella cosiddetta Fase 2;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 126 del 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(20G00057);

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 43 DEL 17/5/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 , n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica . Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche , produttive , sociali e sanitarie .
- l'allegato A alla suddetta ordinanza "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 51 DEL 13/6/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 , n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica . Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche , produttive e ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per Sars Cov 2 ;
- l'allegato A alla suddetta ordinanza "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";

EVIDENZIATO che nelle Linee Guida quanto alle spiagge Libere:

"si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. "

PRESO ATTO per quanto rilevato ed evidenziato dalle situazioni venutesi a creare presso alcuni tratti di spiaggia libera comunale particolarmente frequentati dai bagnanti durante i primi fine settimana post 3 giugno (data che ha segnato la riapertura dei confini regionali italiani e la possibilità per la popolazione di spostarsi per raggiungere luoghi di vacanza e villeggiatura) che l'osservanza delle misure di distanziamento necessario e delle buone pratiche igieniche raccomandate deve essere assicurata con il ricorso a forme di gestione degli spazi e di ulteriori strumenti organizzativi che possano garantire una serena fruizione degli arenili durante questa anomala stagione balneare nella attuale situazione di dichiarata emergenza epidemiologica;

RITENUTO CHE:

- per le specifiche caratteristiche delle spiagge libere, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, definire puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci.
- per favorire l'informativa all'utenza, è necessaria l'affissione nei punti di accesso - che dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli almeno in due lingue (Italiano e Inglese) **contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere**, in particolare il distanziamento sociale **di almeno un metro e mezzo** ed il divieto di assembramento.
- adottare degli interventi per fare in modo che gli utenti attuino un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento indicato per la prevenzione del contagio;
- dovranno altresì essere rispettate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti.

RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee (cioè valide solo per la stagione estiva 2020) al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia. Che in tale materia e per contrastare l'emergenza, il limite al potere di ordinanza del Sindaco posto dall'art. 3 comma 2 del citato DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 è quello del divieto di contrasto con le misure statali, e di non eccedere i limiti di oggetto individuati dallo stesso decreto.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i suesposti motivi

VISTO l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo regionale nel quale è previsto che i comuni predispongono ed emettono ordinanza balneare di disciplina degli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

in esecuzione a quanto disposto dall'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo regionale ed ai sensi di tutte le vigenti disposizioni in materia Covid 19 nelle premesse dettagliatamente indicate ,

1. La durata della stagione balneare è disposta fino al 31 di ottobre , mentre le strutture balneari

devono garantire la propria attività fino al 15.9.2020 ;

2. Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 8.00 alle ore 21,00
3. è fatto divieto di accesso a tutte le spiagge libere oltre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari,, fatta eccezione per gli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze in vigore.
4. Sulle spiagge libere:
 - a) è fatto divieto di assembramento ed è fatto obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 mt. tra individui;
 - b) è fatto divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e la battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento;
 - c) è obbligatorio posizionare gli ombrelloni in modo da garantire una distanza minima tra le fila degli ombrelloni di mq. 5.00 (da palo a palo) ed una distanza minima tra ombrelloni della stessa fila di mt. 4.50 (da palo a palo) ; tra le attrezzature di spiaggia (lettini , sdraio ecc.) dovrà essere garantita una distanza minima di 1,50 luna dall'altra , ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale . E' fatto divieto di stazionare a ridosso delle barriere fisiche di delimitazione delle aree in concessione o utilizzare le stesse per depositare oggetti, attrezzature, teli mare e quant'altro utilizzato dai bagnanti;
 - d) è obbligatoria la rimozione prima del tramonto di ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
 - e) è vietato campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, veicoli, camper o altri mezzi tali spazi;
 - f) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
5. E' sempre vietato:
 - aa) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito;
 - bb) l'abbandono di rifiuti;
 - cc) la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
 - dd) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, somministrazione di alimenti e bevande, pubblicità, attività promozionali, etc.) ed effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
 - ee) organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, etc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di

- ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- ff) gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi;
- gg) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
6. Sulle preesistenti scale di accesso al mare , dove possibile , sui lungomari Riviera Blu e Viale Glauco ,dovranno essere regolamentati gli accessi sia per gli stabilimenti balneari , che cureranno la relativa segnaletica (entrata ed uscita dagli stessi) , e sia per gli accessi alla spiaggia libera , dove sarà posizionata la relativa segnaletica a cura del comune di Diamante (entrata ed uscita dalla spiaggia libera).

ORDINA

- Che il Responsabile dell'Ufficio Manutentivo provveda all'installazione sulle spiagge libere, degli appositi cartelli di preavviso/ segnalatori in almeno due lingue (Italiano, e Inglese), per informare i turisti sui corretti comportamenti da tenere per le misure anti Covid-19.

ORDINA

altresì

- Che il Responsabile dell'Ufficio Manutentivo provveda all'installazione sulle spiagge libere, degli appositi cartelli di preavviso/ segnalatori in almeno due lingue (Italiano, e Inglese), riportanti, tra l'altro, quanto segue:
- ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
- ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO
- ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO;

DISPONE

- **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Presidente della Regione Calabria
 - al Prefetto di Cosenza
 - Alla Questura di Cosenza
 - Alla Polizia Locale
 - Guardia di Finanza di Scalea
 - Stazione Carabinieri di Diamante
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea
 - Ufficio Locale Marittimo di Diamante ;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 19 giugno 2020

P. IL SINDACO

Sen. Ernesto Magorno

IL VICE SINDACO

F.TO Giuseppe Pascale